



## **MISURE STRAORDINARIE PER I PRECARI**

**Decreto legge n. 134 del 25.9.2009  
D.M. n. 82 del 29/09/2009  
Nota prot. n. 14655 del 30/09/2009  
Convenzione Miur/Inps del 5.8.2009**

**Presentazione della domanda alla scuola  
in cui è stato prestato servizio nell'a.s. 2008/2009  
entro il 9 ottobre 2009**

## **SCHEDE**

## I BENEFICI RICONOSCIUTI DAI PROVVEDIMENTI

Con diversi provvedimenti di carattere legislativo (Decreto legge 134/2009) e amministrativo (D.M. n. 82 /2009, convenzione INPS del 5 agosto 2009, Nota prot. 14655) sono state introdotte misure straordinarie per favorire l'accesso al lavoro di quei precari, docenti e ATA, che a causa dei tagli agli organici apportati con la manovra avviata col D.L. 112/2008, non hanno potuto acquisire nell'anno scolastico 2009/2010 la stessa tipologia di contratto, annuale o fino al termine delle attività didattiche, stipulato nell'a.s. 2008/2009.

Sono stati previsti i seguenti benefici:

- la **precedenza assoluta** nell'assegnazione delle supplenze brevi
- un canale agevolato di acquisizione **dell'indennità di disoccupazione ordinaria**, come da convenzione INPS-MIUR.
- la **valutazione dell'intero anno di servizio**, o per il personale **ATA dello stesso punteggio ottenuto nell'anno scolastico 2008/2009, per la graduatoria** o elenco relativa al posto/classe di concorso/profilo professionale **in cui è stato prestato servizio nell'anno scolastico 2008/2009**.

## LA PRECEDENZA ASSOLUTA E LE CONVENZIONI MIUR/REGIONI

- Nell'attribuzione delle supplenze temporanee in **sostituzione di personale assente** viene riconosciuta la **precedenza assoluta per tutti gli insegnamenti/profili professionali** per i quali l'aspirante è inserito in graduatorie ad esaurimento/permanenti.
- La precedenza è riconosciuta **anche ai fini del diritto al completamento dell'orario**. Il completamento può avvenire solo nell'ambito della provincia in cui il contratto è stato stipulato;
- ! La precedenza assoluta **non riguarda** le assunzioni sui **posti vacanti e/o disponibili**, per le quali si seguono le procedure ordinarie.

- A tale fine sono costituiti **elenchi prioritari** che i dirigenti scolastici dovranno utilizzare prima di ricorrere allo scorrimento delle graduatorie di circolo/istituto.
  - ! Gli elenchi prioritari **producono effetti solo a partire dalla data della loro diffusione** (art. 6 del D.M. 82/09). Pertanto, fino a tale data hanno piena efficacia le graduatorie di circolo e di istituto e, conseguentemente, tutti i **contratti di supplenza già stipulati** in base ad esse **conservano la loro validità**, anche ai fini di eventuali proroghe.
- E' possibile, in alternativa, essere assunti per lo svolgimento di incarichi nell'ambito di appositi **progetti** attivati a seguito di specifiche **convenzioni Miur/Regioni**.

### **Beneficiari sono i supplenti forniti dei seguenti requisiti:**

- **Essere inseriti a pieno titolo nell'anno scolastico 2009/2010:**
  - ✓ **Personale docente:** nelle graduatorie provinciali ad esaurimento
  - ✓ **Personale ATA:**
    - nelle graduatorie permanenti (24 mesi - art. 554 del D.L.vo 297/1994)
    - nelle graduatorie ed elenchi ad esaurimento provinciali (30 giorni - DD.MM. n. 75/2001, e n. 35/2004)
- **Aver prestato servizio nell'anno scolastico 2008/2009** con contratto a tempo determinato di **durata annuale o fino al termine delle attività didattiche** in classe di concorso, posto o profilo professionale per cui si risulta attualmente inseriti nelle graduatorie di cui sopra;
- **Non aver potuto stipulare nell'anno scolastico 2009/2010**, per carenza di posti disponibili, **la stessa tipologia di contratto**, oppure **aver stipulato un contratto per orario inferiore** a quello di cattedra o posto intero in assenza di disponibilità di cattedre o posti interi.
  - ! **Rientrano tra i beneficiari** coloro che **nell'anno scolastico 2009/2010** hanno **rinunciato ad una proposta** di assunzione per **orario non intero** o i docenti che hanno **rinunciato ad una proposta** di assunzione derivante da scorrimento di una delle **graduatorie aggiuntive** in cui risultano inseriti in coda. In quest'ultimo caso è indifferente che si tratti di posto intero o di spezzone.

### **Sono esclusi dal beneficio**

- I supplenti che hanno **rinunciato o che rinuncino nell'anno scolastico 2009/2010** a stipulare un **contratto di supplenza ad orario intero** a seguito dello scorrimento delle graduatorie ad esaurimento/provinciali **nella provincia di appartenenza o delle correlate graduatorie di circolo/istituto** (anche se in provincia diversa);

- ! **Non sono, invece, esclusi dal beneficio** i supplenti che hanno rinunciato nell'anno in corso ad una proposta di assunzione ad **orario non intero** o coloro che hanno rinunciato ad una proposta di assunzione conseguente a scorrimento di una delle **graduatorie aggiuntive** in cui l'aspirante docente è inserito in coda. In quest'ultimo caso è indifferente che si tratti di posto intero o spezzone.
- Il personale con contratto a **tempo indeterminato**;
  - Il personale **collocato a riposo** dal 1° settembre 2009.

### LA VALUTAZIONE DELL'ANNO DI SERVIZIO



- Per il **personale docente** viene riconosciuta la **valutazione dell'intero anno scolastico** nell'ambito delle graduatorie ad esaurimento.
  - Per il **personale ATA** si riconosce, come minimo, **lo stesso punteggio ottenuto nell'anno scolastico 2008/2009** nell'ambito delle graduatorie permanenti (24 mesi) in occasione del loro aggiornamento o dell'inserimento in esse (*le graduatorie ad esaurimento provinciali - 30 giorni - non sono, infatti, soggette ad aggiornamento*).
  - Il punteggio viene riconosciuto **per la graduatoria** o elenco relativa al posto/classe di concorso/profilo professionale **in cui è stato prestato servizio nell'anno scolastico 2008/2009**, indipendentemente dal servizio effettivamente svolto nel corso dell'anno scolastico 2009/2010, e anche nel caso in cui sia prestato, totalmente o parzialmente, nell'ambito dei progetti Miur/Regione.
- ! Per i **periodi di mancata prestazione del servizio** la valutazione ha effetto ai soli fini dell'attribuzione del punteggio nelle graduatorie ad esaurimento/permanenti

### LA SCELTA DELLA PROVINCIA



L'accesso ai benefici avviene a richiesta dell'interessato. Si può scegliere l'inserimento negli elenchi prioritari:

- della provincia nelle cui graduatorie ad esaurimento/permanenti si è inseriti a pieno titolo nell'a.s. 2009/2010;

- della provincia in cui si è inseriti in graduatoria di circolo/istituto nell'a.s. 2009/2010.
- ! Qualora nell'anno scolastico in corso sia già stato stipulato da parte del personale docente un **contratto su spezzone, è obbligatorio**, ai fini del completamento, chiedere l'inclusione negli elenchi prioritari esclusivamente **nella provincia in cui si è in servizio**, anche qualora si tratti di una delle province aggiuntive in cui il personale docente è inserito in coda.

### La costituzione degli elenchi

- L'inserimento negli elenchi deve essere richiesto dagli interessati mediante l'apposito **modello di domanda** allegato al decreto, distinto per il personale docente e ATA, da indirizzare all'Ufficio scolastico della provincia prescelta (vedi sopra).
  - ! La domanda deve essere consegnata a mano, o spedita con raccomandata a R. (in tale caso fa fede la data di ricezione dell'ufficio postale), **entro il termine perentorio del 9 ottobre, alla scuola** in cui è stato prestato servizio nell'a.s. 2008/2009 con contratto annuale o fino al termine delle attività didattiche. Al fine di anticipare l'acquisizione della domanda, il Miur invita gli aspiranti che utilizzano l'invio a mezzo posta, a trasmettere la stessa anche all'indirizzo e-mail della scuola.
  - ! La scuola, prima di trasmettere la domanda all'USP in indirizzo, effettua i controlli in merito al possesso dei requisiti dichiarati dagli interessati utilizzando una apposita funzione del sistema informativo. Eventuali discordanze con i dati presenti al sistema sono valutate e verificate dall'USP a cui è indirizzata la domanda, che provvederà a pubblicare l'eventuale elenco degli aspiranti non ammessi.
- L'**inclusione** avviene rispettando rigorosamente l'**ordine di graduatoria** (fascia, punteggio, precedenza) secondo i seguenti criteri:
  - Per i docenti** l'inserimento nell'elenco prioritario avviene:
    - "a pettine", secondo la posizione occupata nella graduatoria ad esaurimento di appartenenza. Tale criterio è adottato anche qualora venga richiesta la diversa provincia in cui si è inseriti in graduatoria di circolo/istituto;
    - in coda, qualora sia stato richiesto l'inserimento negli elenchi prioritari di una delle province aggiuntive ai fini del completamento orario e l'interessato non sia incluso nella stessa provincia anche nelle graduatorie di circolo/istituto;
  - ! qualora la provincia scelta per le graduatorie di circolo/istituto coincida con una delle province aggiuntive, l'inserimento avviene "a pettine" secondo la posizione occupata nella graduatoria ad esaurimento di appartenenza.

**Per il personale ATA** l'inserimento nell'elenco prioritario avviene secondo la posizione occupata nella graduatoria permanente (24 mesi) e, in subordine nelle graduatorie ed elenchi ad esaurimento provinciali (30 giorni).

- Per agevolare le convocazioni e lo svolgimento del servizio da parte dei supplenti, sono **costituiti elenchi a carattere provinciale o sub provinciale** divisi per tipologia di posto, classe di concorso o profilo professionale;
- Gli interessati dovranno **indicare nella domanda i distretti in cui intendono prestare servizio con il vincolo di un numero minimo** da rispettare sulla base del seguente criterio:
  - **almeno 2** distretti se la provincia ne comprende da 2 a 5
  - **almeno 3** distretti se la provincia ne comprende da 6 a 10
  - **almeno 4** distretti se la provincia ne comprende da 11 a 16
  - **almeno 5** distretti se la provincia ne comprende oltre 16
- La richiesta di essere assunti con precedenza assoluta anche per le **supplenze brevi fino a 10 giorni** nelle scuole dell'infanzia e primaria, **che non è obbligatoria, deve essere formulata espressamente**. A tale fine deve essere indicato **un solo distretto** nell'ambito di quelli prescelti per le altre tipologie di supplenza.
- ! Pertanto, i dirigenti scolastici, per le **supplenze brevi fino a 10 giorni** nelle scuole dell'infanzia e primaria, dovranno utilizzare nell'ordine:
  - i docenti inclusi nell'elenco prioritario di cui al D.M. n. 82/2009 che hanno chiesto di essere utilizzati anche per tali tipologie di supplenze;
  - i docenti inseriti nelle graduatorie di circolo che hanno dichiarato la propria disponibilità ad accettare supplenze brevi fino a 10 giorni (art. 7, comma 7 del Regolamento D.M. 131/2007);
  - i restanti docenti inseriti nelle graduatorie di circolo.



**L'UTILIZZO DEGLI ELENCHI**

- ! Gli elenchi prioritari **producono effetti solo a partire dalla data della loro diffusione** (art. 6 del D.M. 82/09). Pertanto, fino a tale data hanno piena efficacia le graduatorie di circolo e di istituto e, conseguentemente, tutti i **contratti di supplenza già stipulati** in base ad esse **conservano la loro validità**, anche ai fini di eventuali proroghe.
- Gli elenchi sono utilizzati per l'assegnazione con **precedenza assoluta di supplenze temporanee in sostituzione del personale assente**.

- ! La precedenza assoluta per le **supplenze brevi fino a 10 giorni** nelle scuole dell'infanzia e primaria **deve essere richiesta espressamente.**
- La precedenza è riconosciuta **anche ai fini del diritto al completamento dell'orario**. Il completamento può avvenire solo nell'ambito della provincia in cui il contratto è stato stipulato;
- Gli aspiranti beneficiari del provvedimento sono inclusi negli elenchi di **tutti gli insegnamenti/profili professionali** per cui risultano inseriti in graduatorie ad esaurimento (docenti) o graduatorie/elenchi provinciali (ATA);
- Per la consultazione degli elenchi prioritari sono messe a disposizione dei Dirigenti scolastici specifiche **procedure informatiche**. Le scuole, al fine di verificare lo stato di occupazione o disoccupazione degli aspiranti inclusi, sono tenute alla registrazione immediata dei contratti di supplenza stipulati, nonché delle rinunce immotivate o effettuate senza giustificato motivo.
- ! **Per quanto non espressamente disciplinato dal D.M. 82/2009, valgono** le disposizioni dei **Regolamenti** per il conferimento delle supplenze al personale docente e al personale ATA (D.M. 131/2007 e D.M. 430/2000).



### I VINCOLI E LE SANZIONI

- I supplenti inseriti negli elenchi prioritari sono **obbligati ad accettare**, nell'ambito territoriale prescelto, **qualunque proposta di supplenza**;
- I docenti che risultano in servizio nella scuola dell'infanzia e primaria per **supplenze di durata fino a 10 giorni**, mantengono il diritto ad essere interpellati per supplenze di durata superiore;
- Coloro che sono impegnati in **progetti** attivati a seguito delle Convenzioni stipulate dal Miur con le Regioni, non possono accettare supplenze temporanee durante lo svolgimento dei progetti, salvo diversa previsione delle singole Convenzioni;
- ! Se la **provincia** nella quale l'interessato è inserito negli elenchi prioritari è **diversa da quella in cui risulta incluso nelle graduatorie di circolo/istituto** il suo inserimento in queste ultime è **sospeso**, tranne il caso in cui sia destinatario di eventuali supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche. In tali casi sono comunque fatte salve le supplenze temporanee conferite nelle more della pubblicazione degli elenchi prioritari e in corso al momento della chiamata da questi ultimi.
- La **rinuncia immotivata o senza giustificato motivo** a una proposta di contratto comporta la decadenza da tutti i benefici, cioè:

- la cancellazione dagli elenchi prioritari e la conseguente perdita del diritto alla precedenza assoluta nel conferimento di supplenze (è fatto salvo l'inserimento nelle "normali" graduatorie di istituto);
  - la perdita del diritto all'attribuzione del punteggio relativo all'intero anno scolastico (è fatta salva l'attribuzione del punteggio relativo al servizio effettivamente svolto);
  - la perdita del diritto a percepire l'indennità di disoccupazione ordinaria.
- **Nessuna penalizzazione viene applicata nei casi:**
- di rinuncia alla supplenza, anche in corso, per accettare un incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche che si rendesse disponibile successivamente;
  - di rinuncia alla supplenza, anche in corso, per partecipare ai progetti derivanti dalle specifiche convenzioni stipulate tra il Miur le Regioni;
  - di rinuncia alla proposta di contratto qualora si sia già impegnati per una supplenza temporanea conferita mediante scorrimento delle graduatorie di circolo/istituto in cui l'aspirante risulti legittimamente incluso.
- ! non è penalizzato il docente che, nelle more della pubblicazione degli elenchi prioritari ha accettato una supplenza dalle graduatorie di circolo/istituto in cui risulta incluso in provincia diversa, e tale supplenza è in corso al momento della chiamata dall'elenco prioritario



**L'INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE ORDINARIA**

- **Miur e l'Inps** hanno stipulato il 5 agosto 2009 una **convenzione** che prevede **modalità agevolate di accesso all'indennità di disoccupazione ordinaria** al fine di consentire ai precari coinvolti dal provvedimento di percepire alternativamente e con continuità:
  - la retribuzione spettante in relazione al servizio effettivamente svolto;
  - la corresponsione dell'indennità di disoccupazione durante i periodi di inattività.
- Saranno definite specifiche modalità e procedure per la presentazione delle domande di disoccupazione al fine di semplificare i relativi procedimenti amministrativi.
- E' prevista la creazione, nell'ambito della banca dati dell'Inps, di una sezione dedicata ai precari, docenti e ATA, che risultino:

- ✓ in possesso dei seguenti requisiti soggettivi per percepire l'indennità di disoccupazione ordinaria:
  - **essere assicurati all'INPS da almeno due anni**
  - avere almeno **52 contributi** settimanali per la disoccupazione **nel biennio precedente** la data di cessazione del rapporto di lavoro.
- ✓ destinatari di un **contratto a tempo determinato annuale o fino al termine delle attività didattiche nell'anno scolastico 2008/2009** e che non abbiano ottenuto il rinnovo della stessa tipologia di contratto nell'anno scolastico 2009/2010.
- ! Sono, pertanto, **esclusi** tutti coloro che pur avendo prestato servizio nell'a.s. 2008/2009 con supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche non possano vantare l'iscrizione all'INPS per almeno due anni con 52 contributi settimanali.
- Le scuole hanno accesso alla sezione dedicata della banca dati dell'Inps ai fini della ricognizione e aggiornamento continuo degli aventi titolo, della comunicazione delle supplenze conferite, dei casi di rinuncia immotivata.